



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 5 DEL 13-08-2021

OGGETTO: CRISI IDRICA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DEL LIVELLO DI ALLARME

CONSIDERATA l'endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi;

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare, domestico ed igienico;

VALUTATO che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico locale si sono ridotte sensibilmente e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

VISTA la nota trasmessa dal TENNACOLA SPA ed acquisita al protocollo comunale al n. 2298 del 09.08.2021 dove viene espressamente richiesto ai Sindaci dei Comuni dell'ATO 4 l'emissione di apposita ordinanza per limitare i consumi idrici;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio degli interessi collettivi in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano ed alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art.50 e l'art.7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

ORDINA

a chiunque e su tutto il territorio comunale con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Massa Fermana e fino al termine della crisi idrica:

IL DIVIETO

di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- L'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
- Il lavaggio di aree cortilive e piazzali;
- Il lavaggio privato di veicoli a motore;
- Il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
- Tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

Si evidenzia che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini.

AVVERTE

Che eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate dalla Polizia Locale nella misura compresa tra i 25 € ed i 500 € e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tal inadempienze saranno riscontrate.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689 del 1981 si applica a quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

- L'invio della presente ordinanza a TENNACOLA SPA che adotterà efficaci misure di controllo; la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine provvederanno, anche sulla base di segnalazioni del suddetto gestore, a sanzionare il mancato rispetto della presente ordinanza perseguendo altresì eventuali prelievi abusivi da fonte pubbliche e/o idranti.
- Di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza:
 - al Prefetto della Provincia di Fermo (protocollo.preffm@pec.interno.it);
 - all'ATO 4 Marche Centro Sud anche per l'inoltro all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi idrici (info@pec.aato4.it);

Il presente provvedimento è reso noto tramite affissione continuativa all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento nonché mediante apposito avviso sulla "home page" del sito internet del Comune di Massa Fermana e relative informazioni rese alla stampa locale.

È ammesso altresì il ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR n.1199/1971.

IL SINDACO

Geom. Gilberto Caraceni